I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2632/85 DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3247/81 relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1716/84 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3247/81 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1717/84 [4], stabilisce le norme e le condizioni che disciplinano i conti annuali sulla cui base si possono determinare le spese che devono essere finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per le misure d'intervento per le quali non è stato fissato, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, un importo determinato per unità ;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre completare queste norme e condizioni con disposizioni particolari per il settore dell'olio di oliva e precisare le disposizioni applicabili qualora lo stato membro rinunci ad applicare il limite di tolleranza ;

considerando che, a norma dell'articolo 41 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 [6], l'acquisto da parte dell'organismo d'intervento dei prodotti ottenuti dalla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 dello stesso regolamento è considerato come intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 [8] ; che occorre completare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3247/81 per tener conto delle caratteristiche specifiche del finanziamento del magazzinaggio pubblico dell'alcole ottenuto dalla distillazione del vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3247/81 è modificato come segue :

1) nell'articolo 3 :

— il testo del paragrafo 2, quarto comma, è sostituito dal testo seguente :

« I quantitativi mancanti a causa di furti o di altre perdite dovute a cause identificabili non rientrano nel calcolo relativo ai limiti di tolleranza. Il valore di tali quantitativi deve essere accreditato nei conti alla data del furto o della perdita o, se ciò non è possibile, alla data del loro accertamento. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato II, detto valore è stabilito secondo le disposizioni fissate per i quantitativi che superano il limite di tolleranza. Tuttavia, qualora a tale data la nuova campagna di commercializzazione non sia ancora iniziata,

[1] GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.
[3] GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 8.
[5] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[6] GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
[7] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[8] GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

va preso in considerazione il prezzo d'intervento della campagna in corso, aumentato eventualmente di tutte le maggiorazioni mensili. » ;

— il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Può essere deciso di maggiorare l'importo forfettario di magazzinaggio o di uscita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78, purché lo stato membro dichiari di rinunciare all'applicazione del limite di tolleranza e garantisca il quantitativo nei confronti del FEAOG per la totalità delle scorte di un prodotto. La dichiarazione deve essere fatta prima dell'inizio dell'esercizio in questione oppure, se all'inizio dell'esercizio il prodotto in questione non si trova nelle scorte d'intervento, al più tardi nel mese successivo all'entrata in intervento di detto prodotto. Essa deve essere trasmessa alla Commissione, in occasione di una dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 729/70 e deve concernere l'intero esercizio in causa. Ai sensi delle disposizioni precedenti, l'esercizio è quello definito all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3184/83 [1].

[1] GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1. » ;

2) nell'allegato II sono aggiunte le seguenti sezioni :

« VIII. OLIO DI OLIVA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ai quantitativi mancanti a causa di furti o di altre perdite dovute a cause identificabili, deve essere preso in considerazione il prezzo d'intervento per la qualità in causa, aumentato di tutte le maggiorazioni mensili.

IX. ALCOLE ETILICO DI ORIGINE VINICOLA

1. **Valore dei quantitativi acquistati**

Per gli acquisti di alcole di cui all'articolo 41 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, un importo equivalente all'aiuto al distillatore di cui all'articolo 41, paragrafo 5 del suddetto regolamento è detratto dal prezzo di acquisto dell'alcole dagli organismi di intervento ed è contabilizzato alla voce di bilancio riservata alla distillazione. Il valore dell'alcole, diminuito dell'aiuto, è contabilizzato alla voce prevista per l'assunzione in carico dell'alcole nella rubrica III/2. L'aiuto da detrarre è quello applicabile alla qualità dell'alcole consegnato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al limite di tolleranza, deve essere preso in considerazione il prezzo di acquisto più elevato per la qualità dell'alcole consegnato, diminuito dell'importo equivalente all'aiuto di cui al punto 1. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 settembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH